



Documentazione

Data 5 settembre 2008

Documentazione relativa al rapporto del CODIFI destinato al Comitato strategico

Lavori compiuti dal CODIFI

Nel novembre del 2007 il consigliere federale Hans-Rudolf Merz e i vertici delle associazioni del settore finanziario hanno convenuto un approfondimento del dialogo in vista di una strategia intersettoriale per la piazza finanziaria Svizzera. L'obiettivo comune è di elaborare in stretta collaborazione proposte per un miglioramento durevole delle condizioni quadro e quindi della capacità concorrenziale a livello internazionale della piazza finanziaria Svizzera.

Con questo intento è stato istituito il «Comitato di direzione del dialogo sulla piazza finanziaria (CODIFI)», composto da rappresentanti delle autorità e del settore finanziario¹. Il CODIFI coordina e dirige le attività operative di questo progetto. Esso approfondisce ed esamina le proposte tratteggiate dal ramo finanziario nel «Masterplan Piazza finanziaria svizzera», abborda in maniera approfondita ulteriori tematiche e sottopone successivamente per decisione i propri accertamenti al sovraordinato «Comitato strategico per il dialogo piazza finanziaria (Comitato strategico)». Sulla scorta di questi risultati il Comitato strategico adotta misure concrete e avvia le necessarie fasi di attuazione. Finora il CODIFI si è riunito tre

¹ Il CODIFI è diretto da Peter Siegenthaler, direttore dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF). Ne è copresidente Urs Ph. Roth, presidente della direzione e delegato del Consiglio di amministrazione dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB). I rappresentanti delle autorità in seno al CODIFI sono: Philipp Hildebrand, vicepresidente della direzione della Banca nazionale svizzera (BNS), Daniel Zuberbühler, direttore della Commissione federale delle banche (CFB), Monica Mächler, direttrice dell'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP), Urs Ursprung, direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Dina Beti, capo del servizio giuridico (AFF), Alexander Karrer, capo della Divisione questioni finanziarie internazionali e politica monetaria (AFF), Tanja Kocher, capo Comunicazione DFF. Il settore finanziario è rappresentato da: Lucius Dürr, CEO dell'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA), Gérard Fischer, presidente della Swiss Funds Association (SFA), Urs Rüegegger, CEO di SIX Group, Matthäus Den Otter, direttore della Swiss Funds Association (SFA), Claude-Alain Margelisch, presidente supplente dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB), Marc Schluemp, Head of Corporate Development, SWX Swiss Exchange, Stefan Tobler, capo dell'Ufficio del CdA e della direzione dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB), Susanne Brunner, Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA), Thomas Sutter, responsabile Comunicazione Svizzera dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB).

Documentazione per la stampa

volte. Nel corso del mese di novembre il Comitato strategico esaminerà per la prima volta in maniera approfondita i risultati del CODIFI.

Prima seduta del CODIFI del 31 gennaio 2008

Nel corso della sua prima seduta, il CODIFI ha stabilito l'ordine di priorità delle tematiche e delle misure proposte dal settore privato e dalla Confederazione e ha definito il programma di lavoro. Quattro gruppi di lavoro misti sono stati incaricati di occuparsi in maniera approfondita dei blocchi tematici hedge fund/private equity, investimenti collettivi di capitale in generale, evoluzione a livello internazionale, nonché plausibilizzazione delle possibili ripercussioni economiche delle misure proposte.

Seconda seduta del CODIFI del 14 maggio 2008

Nel corso della sua seconda seduta, il CODIFI ha valutato i primi risultati dei gruppi di lavoro e adottato direttive sull'elaborazione successiva.

Terza seduta del CODIFI del 2 settembre 2008

Nel corso della sua terza seduta, il CODIFI ha analizzato in maniera approfondita i risultati dei lavori, approvato le proposte di attuazione e perfezionato il programma di lavoro. In particolare, il CODIFI ha deciso di proporre, in novembre, al Comitato strategico l'attuazione di un primo pacchetto di misure.

Prime misure per rafforzare la capacità concorrenziale della piazza finanziaria

1. Trattamento fiscale competitivo degli hedge fund e dei private equity

Un'imposizione attrattiva nel confronto con l'estero può essere realizzata mediante un'adeguata strutturazione dei private equity o degli hedge fund, delle imprese vincolate ai fondi nonché dei loro detentori. La questione centrale è quella del trattamento fiscale dei modelli di compensazione dei private equity e degli hedge fund nel contesto delle diverse strutture giuridiche e dei diversi modelli di fondo. Una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni dovrà spiegare le diverse possibilità di pianificazione delle imposte offerte dalla legge, nonché le loro ripercussioni, in particolare per i gerenti dei fondi. La circolare definirà i limiti fiscali, creando certezza del diritto per quanto riguarda le possibilità di pianificazione nel contesto della legislazione tributaria attuale. Per questo tramite è rinsaldata l'attrattiva di insediamento di attività a forte creazione di valore aggiunto nei settori della private equity e degli hedge fund.

2. Abolizione dello «swiss finish» per gli investimenti collettivi di capitale

Grazie alla trasposizione autonoma della direttiva UCTIS III da parte della Svizzera, le prescrizioni di investimento per quanto riguarda i «fondi svizzeri in valori mobiliari» corrispondono a questa direttiva, che stabilisce lo standard minimo europeo in materia di autorizzazione, organizzazione, sorveglianza, politica di investimento e obblighi di informazione. Poiché i «fondi svizzeri in valori mobiliari» corrispondono alla legislazione comunitaria, gli investimenti collettivi di capitale esteri conformi alla direttiva UCTIS III adempiono a priori tutte le esigenze dell'articolo 120 capoverso 2 LICol relative alla distribuzione al pubblico in Svizzera. Dato che l'ambito regolatorio impone ai fondi svizzeri in valori mobiliari esigenze più elevate di quelle poste dallo standard minimo europeo, per la distribuzione in Svizzera vanno adempite, oltre alla norma dei due terzi², ulteriori esigenze - note sul mercato come «swiss finish». La Commissione federale delle banche CFB intende rinunciare allo «swiss finish» in considerazione del fatto che la maggior parte di queste esigenze non aumenta in modo sensibile la protezione degli investitori. Il CODIFI sostiene la misura che impone un adeguamento dell'articolo 31 capoverso 4 dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale, poiché in questo modo si rafforza l'attrattiva di mercato della piazza fondi svizzera. La CFB intende effettuare in merito una breve indagine conoscitiva.

3. Estensione dell'assoggettamento volontario dei gerenti patrimoniali

In futuro i gerenti patrimoniali in Svizzera che gestiscono investimenti collettivi di capitale esteri dovranno fruire con maggior facilità della possibilità di sottoporsi volontariamente alla vigilanza della CFB. Ciò implica una modifica legislativa (abrogazione dell'art. 13 cpv. 4 della legge sugli investimenti collettivi di capitale, come pure l'introduzione di un articolo che a titolo di condizione di autorizzazione esiga soltanto la sede o il domicilio in Svizzera e l'adempimento delle condizioni generali di autorizzazione). Con l'adozione di questa misura i gerenti patrimoniali

² Prassi della Commissione federale delle banche, secondo la quale due terzi dei collocamenti del patrimonio degli investimenti collettivi devono corrispondere incondizionatamente alla designazione, purché la politica di investimento sia espressa dal nome, rispettivamente dalla ditta.

sottoposti a vigilanza potranno gestire in Svizzera anche fondi non compatibili con la legislazione dell'UE.

4. Potenziamento del monitoraggio delle regolamentazioni del mercato finanziario estero

Le misure regolatorie in altri importanti mercati finanziari, segnatamente negli USA e nell'UE, hanno ripercussioni, con frequenza sempre maggiore e in termini sempre più brevi, anche sulla Svizzera. Il monitoraggio degli sforzi di regolamentazione all'estero deve pertanto essere ottimizzato tramite la creazione di una rete elettronica chiusa di scambio di informazioni tra le autorità e le organizzazioni settoriali. Occorre inoltre istituire un organo che intraprenda se del caso un'analisi della situazione, definisca accordi e possa avviare le misure necessarie.

5. Determinazione di standard internazionali in ambito di criminalità finanziaria

Un gruppo tecnico di lavoro «Determinazione di standard internazionali in ambito di criminalità finanziaria» deve occuparsi della determinazione di standard (segnatamente della FATF, dell'OCSE e dell'ONU) nei settori della lotta contro il riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e a titolo sussidiario dei delitti fiscali. Il gruppo di lavoro deve segnatamente curare lo scambio reciproco di informazioni sugli sviluppi regolatori e coordinare i pareri di organismi multilaterali su progetti specifici di regolazione internazionale.

Altri punti del programma di lavoro

Oltre alle misure menzionate qui sopra dovranno essere proseguiti o avviati i seguenti lavori:

- **Iniziative nel settore assicurativo:** nel settore assicurativo si stanno analizzando in maniera approfondita diverse iniziative, tra cui la possibilità e le modalità di un'ulteriore unificazione del mercato assicurativo svizzero e di quello UE. A questo scopo è effettuato uno studio comparato tra la pertinente legislazione svizzera e quella comunitaria e sono analizzate le ripercussioni economiche dei vari scenari.

Il reciproco riconoscimento delle condizioni quadro della regolamentazione rappresenta un elemento fondamentale per conseguire questo obiettivo. In tal modo sarà possibile gettare le basi per la creazione di un'attività assicurativa europea. Occorre tuttavia anche risolvere la questione se ciò debba avvenire adottando reciprocamente atti amministrativi oppure se sia necessario estendere l'attuale accordo in materia di assicurazione contro i danni.
- **Introduzione di una procedura selettiva di notifica per gli investimenti collettivi di capitale:** l'articolo 17 della legge sugli investimenti collettivi di capitale deve essere adeguato e attuato tramite l'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale. Diversamente dalle due procedure di approvazione già esistenti (procedura ordinaria e procedura semplificata), una simile procedura di notifica sarebbe effettuata senza verifica da parte della Commissione federale delle banche. Questi prodotti rientrerebbero nell'ambito di sorveglianza della

Commissione federale delle banche soltanto dopo il loro lancio. A partire da tale momento, all'occorrenza l'autorità di vigilanza potrebbe comunque intervenire.

- **Riconoscimento di fondi svizzeri all'estero:** ove esista un interesse evidente dei produttori svizzeri di fondi, la capacità di esportazione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri e il riconoscimento dei gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale da parte delle autorità estere di sorveglianza all'infuori dell'UE (ad es. Giappone, Stati BRIC, Taiwan, Hong Kong, Stati del Golfo) vanno migliorate nel quadro di tutte le possibilità esistenti (conclusione di accordi di libero scambio o di ulteriori accordi bilaterali, rispettivamente riconoscimento reciproco a livello di autorità di vigilanza).
- **Doppia imposizione di investimenti collettivi di capitale:** il Dipartimento federale delle finanze DFF negozia con diversi Paesi memorandum d'intesa relativi al rimborso delle imposte alla fonte nel quadro della revisione di convenzioni di doppia imposizione (CDI) esistenti e di trattative in vista della conclusione di nuove CDI, come pure in ambito di corrispondenza transfrontaliera tra le competenti autorità fiscali nazionali, sempreché ciò sia nell'interesse della Svizzera. L'obiettivo è una migliore integrazione, nei memorandum d'intesa delle CDI, degli investimenti collettivi di capitale e in particolare anche delle nuove forme giuridiche della SICAV e della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.
- **Ampliamento della cerchia degli investitori in fondi a investitore unico:** autorizzando l'accesso ai fondi a investitore unico a determinati investitori qualificati, la categoria degli investimenti collettivi di capitale per investitori qualificati ha conosciuto un vero e proprio boom. È la ragione per la quale va esaminata una modifica della prassi della Commissione federale delle banche CFB oppure un adeguamento dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale.
- **Analisi approfondita nei settori SICAV, fondi immobiliari e hedge fund single manager/fund of hedge fund:** rientra nei settori che necessitano un'analisi la possibilità di costituzione di società di investimento a capitale variabile (SICAV), istituite dalla legge sugli investimenti collettivi di capitale, ma finora scarsamente utilizzate. Vanno anche esaminate le proposte di misure per migliorare le condizioni quadro dei fondi immobiliari. In aggiunta ai lavori del gruppo «hedge fund/private equity» vanno esaminate ulteriori misure per aumentare l'attrattiva della Svizzera come piazza di creazione di investimenti collettivi.
- **Analisi di problematiche parziali di diritto fiscale in ambito di investimenti collettivi di capitale:** l'analisi sarà effettuata da un gruppo di lavoro misto sotto la direzione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.
- **Plausibilizzazione delle misure da attuare e del potenziale di sviluppo con riferimento all'occupazione, alla creazione di valore aggiunto e al gettito fiscale:** i lavori in corso devono essere proseguiti dal gruppo specifico di lavoro.

Il CODIFI informerà nella primavera del 2009 il Comitato strategico sui progressi di questi lavori.